

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZE E TESORO (VI) - INDUSTRIA (XII)

II.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VI COMMISSIONE **VALSECCHI**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	9
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Finanziamento a medio termine al commercio. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1997).	9
PRESIDENTE 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20	25, 26, 27
FAILLA	10, 11, 12, 25, 27
RAFFAELLI 10, 11, 13, 16, 18, 19, 23, 25, 28	12, 27
FALETRA	12, 27
COLOMBO. <i>Ministro dell'industria e del commercio</i>	12, 14, 17, 18, 19, 23, 26, 27
ORIGLIA	13, 17, 23, 28
DOSI	13, 27
TOGNI GIULIO BRUNO, <i>Relatore</i>	13, 17, 25
MUSTO	17, 18, 25
FARALLI	19
ANDERLINI	19, 20, 21, 25, 26, 27
BIMA	21
DE' COCCI	22, 25
NATALI <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	23
DE MARTINO CARMINE	26, 28
TITOMANLIO VITTORIA	27
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	28

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo, per la XII Commissione, i deputati Battistini Giulio, Graziosi e Lucifero.

Seguito della discussione del disegno di legge: Finanziamento a medio termine al commercio (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1997).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come loro ricorderanno ci siamo già trovati riuniti in una precedente seduta per la discussione del provvedimento oggi all'ordine del giorno e in quella sede, dopo aver sentito l'onorevole Relatore per la Commissione Industria e commercio, onorevole Togni Giulio Bruno, alla cui relazione chi vi parla, Relatore per la Commissione Finanze e tesoro, si era rimesso, si ebbe un intervento dell'onorevole Raffaelli e, quindi, fece alcune dichiarazioni per il Governo, il Ministro Colombo, che stamane è nuovamente fra noi.

Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Gli Istituti regionali costituiti ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie, nonché l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV. E. I. MER.), l'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie

La seduta comincia alle 10.

ANGELINO PAOLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (FIN. E TES. — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1960

in Sicilia (I. R. F. I. S.) ed il Credito industriale sardo (C. I. S.), di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, di cui alla legge 31 luglio 1957, n. 742, l'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige di cui alla legge 13 marzo 1953, n. 208, e la sezione speciale per il credito alle piccole e medie industrie presso la Banca nazionale del lavoro, sono autorizzati, anche in deroga ai vigenti statuti, a concedere finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese commerciali nella propria zona di competenza per la realizzazione di programmi di apprestamento, di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, ivi comprese le opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale.

(È approvato).

ART. 2.

Gli Istituti indicati nell'articolo 1 della presente legge, nonché gli Istituti di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine ed autorizzati ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono convenire a garanzia delle operazioni da essi effettuate, la costituzione di privilegi sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine e indicati ai sensi dell'articolo 19, primo comma, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie, per operazioni di credito destinate:

a) al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali;

b) alla formazione iniziale di scorte di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle esiempr

industriali che, anche nel biennio precedente alla domanda, abbiano provveduto al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti;

c) alla reintegrazione di mezzi finanziari investiti dalle imprese industriali in immobilizzazioni costituite nell'ultimo biennio;

d) al rinnovo, all'ampliamento ed all'apprestamento di attrezzature delle imprese commerciali e delle opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale;

e) al finanziamento di esportazioni ai sensi della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e successive modificazioni ed integrazioni ».

FAILLA. Onorevole Presidente, se ben ricordo nella precedente seduta vennero formulati alcuni emendamenti da parte del collega onorevole Raffaelli, emendamenti di cui non si ha più notizia. Ricordo che uno degli emendamenti proponeva di elevare la cifra di 300 milioni, prevista al primo comma dell'articolo 9 del disegno di legge in esame, ad almeno 1 miliardo. L'altro, che volendo possiamo riformulare all'istante, mi sembra riguardasse proprio questo articolo 3 di cui Ella ha dato testè lettura.

RAFFAELLI. Comunque, posso riformulare subito i miei emendamenti entro pochi minuti.

PRESIDENTE. D'accordo. Sospendiamo per qualche minuto il seguito dell'esame degli articoli per dar modo all'onorevole Raffaelli di formulare nuovamente gli emendamenti e presentarli.

FAILLA. Vorrei attirare, signor Presidente, la sua attenzione ed anche quella del Presidente della Commissione dell'Industria sulla procedura qui seguita. In apertura di seduta abbiamo sentito da parte sua che era chiusa la discussione generale, senza che nemmeno avessimo ascoltato la replica del Ministro in quella sede. Siamo poi passati alla discussione degli articoli, e abbiamo rilevato che mancano gli emendamenti presentati l'altra volta, e di cui è memoria nell'intervento dell'onorevole Raffaelli in quella riunione. Infine c'è da rilevare che molti di noi hanno appreso della riunione di stamane solo poche ore fa. Tutto questo non ci sembra che aiuti lo svolgimento di una ordinata discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Failla, per la precisione devo ricordarle che in apertura di seduta io, sulla scorta del verbale che ho sotto gli occhi, ho rilevato che nell'altra seduta vi fu la relazione del Relatore dell'industria,

cui si associò il Relatore della Commissione finanze; prese quindi la parola sempre in quella seduta l'onorevole Raffaelli e intervenne il Ministro Colombo. Dopo di che ho chiesto se c'era qualcuno che volesse prendere la parola in sede di discussione generale. Nessuno avendo preso la parola, non rimaneva al Presidente che dichiarare chiusa la discussione generale stessa e passare all'esame degli articoli. Sui quali articoli se vi sono emendamenti, ci si sofferma sugli emendamenti e si mettono in votazione; mentre se non vi sono emendamenti si passa alla votazione dell'articolo. Ho seguito questa che è la procedura consueta, ortodossa.

FAILLA. Noi abbiamo sempre sentito parlare il Relatore e il Ministro a conclusione del dibattito generale. Questa volta non hanno neanche rinunciato formalmente a prendere la parola.

PRESIDENTE. L'ultimo oratore che ha parlato l'altra volta è stato proprio il Ministro. Anche il relatore aveva già svolto il suo intervento. Quindi la discussione poteva riprendere tranquillamente con il passaggio all'esame degli articoli. D'altra parte se qualcuno avesse voluto interloquire, poteva chiedere la parola. Nessuno chiedendola, il Presidente non può far altro che dichiarare formalmente chiusa la discussione generale. Non vedo in questo una procedura meno che legittima. Siamo passati alla lettura degli articoli per la votazione. Nel fascicolo della Segreteria non risultano emendamenti. Questo è quello che posso dire.

FAILLA. Lei ricorda comunque che gli emendamenti in questione furono annunciati e svolti.

PRESIDENTE. Nel corso della discussione della precedente seduta non furono presentati emendamenti!

Altra cosa è annunciare e svolgere l'emendamento, altra cosa è presentarlo. Si possono annunciare e svolgere quanti emendamenti si vogliono, ma se non si presentano formalmente non si possono mettere in votazione. Ricordo che stamane abbiamo iniziato la votazione dei singoli articoli, che abbiamo approvato gli articoli 1 e 2, e in sede di votazione dell'articolo 3 l'onorevole Raffaelli ha fatto presente che nella seduta precedente erano stati presentati degli emendamenti che non risultano materialmente agli atti. In conseguenza l'ho pregato di formulare, se del caso, gli emendamenti e di ripresentarli. Questo vale naturalmente per gli articoli successivi all'articolo 3, perché ai primi due articoli, essendo essi stati già votati e appro-

vati, non possono essere presentati emendamenti, in quanto per il Regolamento non possiamo tornare su di una votazione già avvenuta.

Adesso dobbiamo soffermarci sull'articolo 3. Gli emendamenti che sono stati presentati all'articolo 3 ed agli articoli successivi, li leggerò; poi saranno illustrati e votati. Niente di meno che corretto c'è in questa procedura, tengo a sottolinearlo. Se mai solo una certa larghezza di comprensione reciproca per agevolare il lavoro.

RAFFAELLI. Devo scusarmi per non avere esaminato prima il fascicolo della Segreteria, ripresentando quindi gli emendamenti mancanti in tempo utile, ma vi è stata la concomitanza della discussione presso la Commissione bilancio degli emendamenti presentati sulla finanza locale. Comunque, l'emendamento all'articolo 1, che lei giustamente ritiene non più discutibile, può essere riproposto e considerato come articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. L'emendamento di cui lei parla per l'articolo 1 è un emendamento sostitutivo.

RAFFAELLI. Invece lo stesso emendamento lo trasformo in un articolo aggiuntivo, da chiamare 1-bis o come altro si voglia. La sostanza è questa. La dizione attuale dell'articolo 1 dice a un certo punto: «...e la sezione speciale per il credito alle piccole e medie industrie presso la Banca Nazionale del lavoro...». La mia preoccupazione è che non possa esercitare il credito a medio termine al commercio, un'altra sezione speciale che opera per le imprese cooperative agricole, industriali o commerciali, e perciò proponevo di cambiare la dizione: «...e la sezione speciale per il credito alle piccole e medie industrie presso la Banca Nazionale del lavoro», con: «...e le sezioni speciali presso la Banca Nazionale del lavoro». L'emendamento sarebbe quindi sostitutivo. Dovendo trasformarlo in emendamento aggiuntivo, proporrei un articolo 1-bis che suoni così: «È autorizzata a compiere le stesse operazioni di cui all'articolo 1 anche la sezione speciale presso la Banca Nazionale del lavoro per il credito alla cooperazione». Oppure ogni preoccupazione del genere può essere dissipata se il Ministro è in grado di assicurare la Commissione che la sezione per il credito alla cooperazione svolgerà queste operazioni nei confronti delle cooperative e che a ciò il Governo provvederà con un proprio decreto da emanarsi congiuntamente alla pubblicazione di questa legge una volta che sarà approvata.

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (FIN. E TES. — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1960

FAILLA. Signor Presidente, mi permetto presentare a questo punto una proposta formale di sospendere la discussione perché in Aula è in corso il dibattito sulla legge della finanza locale e molti nostri colleghi vi sono impegnati.

PRESIDENTE. Davanti a una richiesta così motivata, non mi resta che prenderne atto. Però devo sottolineare che sarebbe opportuno che la Commissione concludesse l'esame di questa legge che si trascina da molto tempo. Abbiamo avuto una richiesta di rinvio la volta scorsa, una richiesta di rinvio ripetuta adesso. Vorrei augurarmi che non si rinvii una terza volta, e per questo faccio appello alla sensibilità di tutti i componenti della Commissione. Si tratta di un provvedimento di notevole importanza, anche se ritenuto inadeguato da alcuni, e che ha suscitata una attesa fondata nella categoria interessata. È quindi nostro dovere portarlo a compimento.

FALETRA. Torno a ripetere che abbiamo altri impegni, a ragione dei quali non possiamo ulteriormente procrastinare la nostra presenza in aula.

PRESIDENTE. Rimaniamo allora d'accordo di riunirci domattina.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Vorrei rammentare alle Commissioni riunite che il presente disegno di legge venne presentato al Senato il 10 dicembre 1959 ed approvato da quel ramo del Parlamento nel gennaio del 1960. È stato successivamente trasmesso alla Camera dei deputati e presso la medesima è giacente da quell'epoca. Siamo ora a settembre.

Ci sarà stata la crisi governativa, e nessuno può negarlo, ma non possiamo dilazionare ulteriormente l'approvazione di questo disegno di legge. Chiedo, ora, di poter fare soltanto delle brevi dichiarazioni alla Commissione, pregando gli onorevoli colleghi di avere la compiacenza di ascoltarmi.

FALETRA. Prego l'onorevole Ministro Colombo di fare le sue dichiarazioni domattina poiché per le ragioni che ho esposte non possiamo ulteriormente rinviare i nostri impegni.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Come io ho avuto la compiacenza di ascoltare gli onorevoli colleghi, voglio augurarmi che gli stessi vorranno ascoltare le brevi dichiarazioni che mi accingo a fare.

FALETRA. Il signor Ministro Colombo potrà fare egualmente domani le sue dichiarazioni!

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Signor Presidente: le chiedo di garantirmi il diritto di parlare.

FALETRA. E noi chiediamo al signor Presidente di voler garantire il rispetto del Regolamento.

PRESIDENTE. È chiaro che è stata accolta la richiesta formale di rinvio della discussione. Sulla medesima il Ministro Colombo ha chiesto di fare delle brevi dichiarazioni, nessuno ha avuto nulla da obiettare e credo pertanto sia nel diritto del Ministro Colombo poter esporre le proprie ragioni.

FAILLA. Sempre però che il Ministro Colombo non entri nel merito.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Desidero solo esprimere l'augurio che la nostra discussione abbia a concludersi nel più breve tempo possibile. Se necessario sono disposto a tornare anche oggi nel primo pomeriggio. Anzi sarei grato se si potesse tenere seduta oggi alle 15, poiché, avendo altri impegni, domani sarei costretto a farmi rappresentare da un Sottosegretario.

PRESIDENTE. Si tratta ora di trovare un punto d'accordo poiché è chiaro che l'Aula terrà seduta tutti i giorni. È perciò evidente che se vorremo tenere le nostre riunioni dovremo farlo in ore non concomitanti con quelle dell'Aula: o prima o dopo. Prendo atto della richiesta di rinviare la seduta ad oggi alle ore 15, e se gli onorevoli colleghi sono d'accordo, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle 10,30, riprende alle 15).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo ora la discussione interrotta stamattina dopo aver approvato gli articoli 1 e 2. L'onorevole Raffaelli ha presentato un emendamento alla lettera e) dell'articolo 3 tendente ad aggiungere le parole: « nonché al finanziamento di importazione di prodotti alimentari ». La lettera e) risulterebbe pertanto così formulata:

« e) al finanziamento di esportazioni ai sensi della legge 22 dicembre 1953, n. 995, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al finanziamento di importazioni di prodotti alimentari ».

Pongo quindi in votazione l'articolo 3 fino alla lettera d) compresa.

(È approvato).

Rimane da discutere adesso l'emendamento proposto dall'onorevole Raffaelli.

RAFFAELLI. Onorevole Presidente, ciò che io tengo a far notare è la rilevanza che ha nel commercio il settore della distribuzione alimentare. Interi settori merceologici anche basilari dell'alimentazione sono interessati, anzi direi obbligati al reperimento di merci di importazione: così ad esempio i pesci conservati è necessario importarli dai paesi produttori. Ora se si finanziano attività per l'esportazione, qui è il caso di considerare anche l'attività inversa — in cui il settore mercantile italiano è obbligatoriamente tributario dell'importazione — allo scopo di dare la possibilità di un sufficiente credito a medio termine per attrezzature e impianti ad aziende che si dedicano a questa attività nell'interesse di una migliore operatività mercantile. Questa è la sostanza dell'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dall'onorevole Raffaelli non può essere considerato in sé e per sé, ma occorre intenderlo in collegamento con la lettera e) dell'articolo 3 la quale così verrebbe a suonare:

« e) al finanziamento di esportazioni ai sensi della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e successive modificazioni ed integrazioni nonché al finanziamento di importazioni di prodotti alimentari ».

A me sembra che in questo modo la formulazione risulti fra l'altro un po' monca, giacché non riesco a spiegarmi che cosa significhi questo « finanziamento di importazioni di prodotti alimentari ».

RAFFAELLI. Bisogna considerare cosa dice l'articolo 3. Così come è, esso funziona soltanto per l'esportazione di prodotti fatti da aziende commerciali. Ma se vogliamo aiutare (come il proposito della legge fa capire, anche se nella realtà non aiuterà affatto) le attività delle aziende commerciali, poiché una gran parte di queste aziende commerciali si occupano di importazioni (vedi caffè, pesce conservato, ecc.), per gli impianti necessari a queste operazioni non sarebbe vantaggioso potersi avvalere del credito a medio termine? Ecco la domanda connessa a questo emendamento.

ORIGLIA. Onorevoli colleghi occorre tener presente che per le operazioni di esportazione noi abbiamo altre leggi, mentre il provvedimento in esame ha un carattere direi specifico, di aiuto all'ammodernamento delle aziende commerciali: quindi crediti a medio termine per il miglioramento delle attrezzature.

Per le importazioni noi abbiamo oggi un ottimo finanziamento che ci vien dato dalle banche, essendo possibile ottenere finanzia-

menti in sterline, in dollari, in franchi svizzeri, ecc., a tre mesi. Ma non si può neppure pensare ad importazioni con finanziamenti a medio termine, soprattutto poi per i prodotti alimentari. Sarebbe ridicolo che un istituto finanziario dovesse concedere in questo campo un finanziamento a due o tre anni. Né, del resto, questa legge ha nulla a che vedere con il finanziamento delle importazioni o delle esportazioni soprattutto quando si parla di prodotti alimentari.

DOSI. Vorrei solo osservare, in aggiunta a quanto detto dall'onorevole Origlia, che proprio non mi rendo conto delle richieste del collega Raffaelli. Non me ne rendo conto perché questa è una legge che vuole (analogamente a quello che si è fatto nell'industria) facilitare l'attività commerciale e quindi prevede talune norme per le operazioni nelle quali si esprime e si concreta questa attività. Ora il voler aggiungere un riferimento specifico ad un settore merceologico non ha nessuna giustificazione: quello che si vuole è facilitare l'attività commerciale in genere, come tale, e non in riferimento a settori particolari. È per lo meno pleonastico, quindi, il parlare, come fa l'onorevole Raffaelli, di prodotti alimentari.

Per quanto riguarda poi l'opportunità di estendere l'efficacia di questa legge all'importazione, mi pare che si commetterebbe un errore perché l'importazione si effettua proprio per dar luogo all'attività compresa nei commi precedenti. Per portare un esempio, infatti, se io vendessi pesce, farei naturalmente delle operazioni di importazione per formare le scorte, per raccogliere quelle che sono le materie prime oggetto della mia attività commerciale.

Quindi mi pare che non possa essere accolto né l'emendamento che è costituito dal riferimento esplicito ai prodotti alimentari, né tanto meno l'aggiunta dell'importazione tra le operazioni per le quali sono previste queste facilitazioni. Il discorso per l'esportazione è tutto diverso: è un'attività che merita in modo particolare di essere agevolata e che si estrinseca in operazioni che hanno carattere autonomo.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Ho poco da aggiungere a quanto hanno fatto presente gli onorevoli Origlia e Dosi. Vorrei solo richiamarmi all'aspetto formale della questione e ricordare alla Commissione che il secondo comma dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, viene sostituito dalla nuova disposizione contenuta appunto nell'articolo 3 del provvedimento sottoposto al

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (FIN. E TES. — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1960

nostro esame ai fini di un maggior coordinamento con la legislazione successiva. Quindi il comma e) dell'articolo 3 è di puro coordinamento con la legge già esistente 22 dicembre 1953, n. 955, e con tutte le disposizioni relative al finanziamento delle esportazioni, nel quadro dell'intera politica del commercio estero che ha richiesto una serie di impostazioni e tutta una sistematica, sia con riguardo alle finalità da raggiungere, sia alle procedure più idonee per raggiungerle. Introdurvi pertanto addirittura il principio del finanziamento di determinate importazioni mi pare assolutamente da respingere quanto meno sotto l'aspetto formale.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Vorrei chiarire rapidamente le ragioni per le quali dobbiamo essere molto attenti nell'esame e poi nell'approvazione eventuale di questo emendamento. Il credito a medio termine attualmente lo si dà per due finalità, e per una terza che stiamo inserendo in questo momento.

Una prima finalità riguarda lo sviluppo industriale delle piccole e medie aziende, e a questo proposito sono stati istituiti questi istituti a carattere speciale. Solo eccezionalmente abbiamo inserito nelle altre leggi che si potesse aggiungere, e solo per la parte iniziale ed entro un quinto della somma mutuata, il finanziamento per l'industria. L'altra finalità prevista è quella di favorire le esportazioni. Qui il medio credito centrale ha una sua particolare funzione. Noi adesso siamo qui aggiungendo una terza finalità per il commercio, cioè la possibilità di utilizzare il credito a medio termine per il rinnovamento delle attrezzature e degli impianti commerciali.

Sono tre finalità che indubbiamente corrispondono a tre precise esigenze di carattere generale: la prima di sviluppare e ammodernare le attrezzature industriali; la seconda di sviluppare e ammodernare le attrezzature commerciali e la terza quella di finanziare le esportazioni. Ma non devo essere io a ricordare ai colleghi che per questa materia attinente alle esportazioni vi sono dei limiti molto precisi. Per esempio, per le esportazioni di prodotti alimentari e di beni di consumo non, solo noi non finanziamo, ma non ne abbiamo nemmeno l'autorizzazione legislativa. Devo ricordare che in una legge, che non so se poi è stata approvata o no dalla Camera, eravamo riusciti a introdurre il principio che si potesse finanziare con il credito a medio termine il deposito all'estero di alcuni beni di consumo durevoli (tessili, elettrodo-

mestici, ecc.) ma non eravamo andati oltre questa definizione.

Con questo emendamento si vuole introdurre un concetto nuovo, il finanziamento alle importazioni. Ma abbiamo noi interesse a finanziarle? Se un interesse, di carattere generale, per noi c'è quello di finanziare le esportazioni, per uno stimolo al pareggio della nostra bilancia commerciale, con i riflessi che questa ha sulla bilancia dei pagamenti. Ecco perché facciamo il credito alla esportazione! Invece qui, in particolare, si vogliono finanziare le importazioni di prodotti alimentari: ma, mi chiedo, per quale nostro interesse specifico? Noi sappiamo che una norma di questo genere è discutibilissima da un punto di vista economico, soprattutto per i riflessi che essa potrebbe avere su alcuni settori produttivi; domando al collega, ad esempio, che cosa avverrebbe se noi cominciassimo a finanziare le importazioni di carne congelata! Cioè che cosa avverrebbe per la nostra economia agricola, a seguito delle particolari forme di concorrenza che si verrebbero a determinare e che provocherebbero una riduzione ulteriore dei redditi agricoli.

Quindi, non solo non riconosco una finalità di carattere pubblico da perseguire, ma temo anche i danni che possono essere arrecati alla economia generale, finanziandosi la importazione di prodotti alimentari. Mi dichiaro perciò contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo alla lettera « e » dell'articolo n. 3.

(Non è approvato).

Metto in votazione allora il comma « e » dell'articolo 3 suddetto.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli altri articoli 4, 5, 6, 7 e 8 che, non essendovi osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 4.

L'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è modificato come segue:

« L'Istituto è autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19:

a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti ed aziende di credito predette a favore di medie e piccole imprese;

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (FIN. E TES. — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1960

b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiali;

c) assumere, da solo o in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai predetti istituti e aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese con facoltà di successive alienazioni.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ad ogni finanziamento compiuto dai predetti istituti ed aziende di credito passano di diritto all'Istituto per effetto delle operazioni di cui al comma precedente.

La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'articolo 1264 del Codice civile.

Le operazioni di sconto di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) non potranno avere durata superiore ai cinque anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese.

È fatto divieto all'Istituto di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma, e di effettuare direttamente operazioni di finanziamento alle imprese ».

(È approvato).

ART. 5.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio potrà fissare annualmente limiti eccedenti quello di 50 milioni di lire indicato all'articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Peraltro i finanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge non possono superare in ogni caso il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque la somma di 50 milioni di lire ed avere una durata superiore a 7 anni e per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, la durata di anni 10.

Il tasso di interesse da applicarsi alle operazioni predette, se richieste e stipulate entro il 31 dicembre 1961, sarà del 5 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa.

Per il territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, il tasso di cui al precedente comma è ridotto alla misura del 3 per cento.

(È approvato).

ART. 6.

Il Ministro dell'industria e del commercio, su proposta del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è autorizzato a concedere agli istituti di credito di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché agli Istituti di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine ed autorizzati ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, un contributo annuo posticipato in relazione alla differenza fra:

a) la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso che l'Istituto dichiara di poter praticare per operazioni similari tenuto conto delle altre agevolazioni di cui l'Istituto stesso gode per le operazioni a favore di imprese commerciali; e

b) la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso stabilito ai sensi dell'articolo 5.

Tale contributo decorre dalla data della stipula dei contratti.

In caso di estinzione anticipata del mutuo ovvero di fallimento dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione e dalla data del riparto finale dell'attivo.

La liquidazione ed il pagamento del contributo interessi concesso ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623, verranno effettuati secondo le modalità di cui all'articolo 7 della stessa legge.

Il Comitato previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è costituito oltre che dai membri previsti nella detta legge anche dal Direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali.

(È approvato).

ART. 7.

Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Enti finanziatori, gli atti, i contratti e le formalità relative alla concessione e alla gestione dei finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui alla presente legge, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonché dalle imposte di registro e ipotecarie, tranne gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari ed all'infuori della tassa di bollo sulle cambiali che si applica nella misura fissa di

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (FIN. E TES. — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1960

lire 10 per ogni 100.000 lire o frazione di 100.000 lire, qualunque sia la scadenza.

Per i finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui alla presente legge, spettano a tutti gli Istituti indicati nell'articolo 6, le agevolazioni tributarie di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

(È approvato).

ART. 8.

Gli onorari e i diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili e agli archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalità inerenti ai finanziamenti concessi dagli Istituti di cui all'articolo 6 della presente legge, nonché i diritti spettanti alle cancellerie per la trascrizione dei privilegi, sono ridotti alla metà. Le modificazioni agli atti costitutivi degli Istituti stessi sono registrate a tassa fissa e gli onorari e i diritti notarili sono ridotti alla metà.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 9, di cui do lettura:

ART. 9.

Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi del precedente articolo 6, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61 e fino all'esercizio finanziario 1969-70, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio la somma annua di lire 300 milioni.

Le somme non impiegate nei singoli esercizi finanziari saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

All'articolo 9 risultano presentati due emendamenti: uno dagli onorevoli Musto, Vacchetta, Failla, Invernizzi, Grilli e Monasterio e due dagli onorevoli Raffaelli e Failla. Questi ultimi col primo loro emendamento chiedono che la somma di trecento milioni sia sostituita con quella di tre miliardi; con il secondo, ovviamente subordinato al primo, che ai trecento milioni vengano sostituiti due miliardi. L'onorevole Musto invece chiede di inserire, dopo il secondo comma, quanto segue: « Nelle piccole e medie imprese operanti nel territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 (legge per il Mezzogiorno), è riser-

vato il 40 per cento della somma annualmente stanziata per il finanziamento della legge stessa ».

RAFFAELLI. La questione che sollecita i nostri emendamenti noi l'abbiamo già accennata in sede di discussione generale. L'articolo 9 del disegno di legge stabilisce un contributo per gli interessi di 300 milioni, per consentire queste operazioni a tasso agevolato. Ora questo contributo per sette anni sarà esaurito da un ciclo di operazioni fra le quattro e le cinquemila, volendo essere ottimisti. Abbiamo più volte lumeggiato la situazione del commercio italiano, soprattutto del piccolo e del medio commercio che rappresenta l'ottanta per cento degli operatori commerciali del nostro paese. Si tratta di aziende piccole sulle quali incombono oneri e difficoltà economiche, fiscali e finanziarie.

Se vogliamo fare una legge che oggettivamente serva al commercio italiano non si può fare una legge che si rivela soltanto simbolica, perché 5 mila operazioni su oltre 700 mila operatori significa che farla o non farla, questa legge, è la stessa cosa. Si darà, magari, un vantaggio a chi ha appoggiato questa iniziativa legislativa (i dirigenti della Confcommercio, che incautamente hanno espresso il proprio plauso all'opera del Governo), ma il problema vero, reale, rimane insoluto; vorremmo dire, anzi, che questa legge tende ad aggravarlo, perché soltanto una trascurabile percentuale potrà beneficiare di questo credito agevolato, mentre la grande maggioranza dei commercianti ne verrebbe esclusa. Le condizioni critiche del commercio, più volte sollevate e denunciate, così, rimarrebbero, e noi perderemmo un'occasione di fare una legge che sia un intervento creditizio sostanziale a favore di una maggiore quantità di operatori.

Si dirà che questo è l'inizio, che poi miglioreremo la legge: ma ci sono altre leggi che hanno dato inizio ad altre attività di credito agevolato; quelle che riguardano il finanziamento a medio termine degli artigiani, per esempio. Sono state applicate, si sono migliorate — e credo di poter dire che la nostra parte in questo senso ha svolto e svolge il suo dovere sollecitando in ogni occasione un continuo miglioramento — ma la realtà, vista analizzando i risultati, qual'è? Che dopo sette anni di funzionamento della « Cassa artigiani » solo il 4 per cento degli artigiani iscritti negli albi delle imprese artigiane ha potuto usufruire del credito per una operazione. Vogliamo ripetere questo anche per il commercio? Cioè, vogliamo fingere di appa-

gare una legittima richiesta per la quale si sono giustamente interessati, hanno svolto opera di agitazione e di rivendicazione tutti i commercianti italiani, dando loro una legge che avrà interesse soltanto per l'uno o il due per cento dei commercianti italiani?

Queste sono le ragioni che secondo noi, nella nostra responsabilità, ci spingono a chiedere che il contributo sia elevato sensibilmente. Convengo anch'io che elevarlo a 3 miliardi non risolve il problema, ma elevandolo a tre miliardi, cioè moltiplicando per dieci le potenziali operazioni da fare, almeno all'inizio, abbiamo la possibilità di mettere in atto il dispositivo di una legge che non discrimina in partenza i richiedenti il credito a medio termine.

Al problema della copertura io non accenno, perché questo problema si va sempre più ampliando. Si possono fare leggi, e si sono fatte, senza copertura. Si possono fare leggi con copertura che si è poi trovata, una volta accertata la volontà del legislatore di fare una scelta politica determinata; ed è quello che noi invitiamo il Governo a fare, per elevare a tre miliardi il fondo per concorso nel pagamento degli interessi, per le operazioni di necessario ammodernamento della rete distributiva che richiede, a giudizio degli esperti ed anche delle loro associazioni di categoria, un intervento creditizio rapido, di non meno di 100 miliardi in pochissimi anni.

MUSTO. Si tratta di voler riservare, con il mio emendamento, il 40 per cento della somma che verrà stabilita alle medie e piccole aziende commerciali dell'Italia del Mezzogiorno. Noi sappiamo che le piccole e medie aziende commerciali del Mezzogiorno oggi si trovano in una situazione particolare: non hanno la medesima forza economica che hanno le aziende similari dell'Italia centrale e dell'Italia del nord, per cui abbiamo fatto una analoga discussione, quando si è trattato dell'approvazione della legge n. 623 che riguardava i finanziamenti delle piccole e medie aziende per tutta la superficie nazionale. Anche allora noi avanzammo una richiesta di questo genere e trovammo, credo, se ricordo bene, anche l'onorevole Colombo d'accordo. Non venne fissato nella legge, ma mi pare che nell'applicazione si fu d'accordo che una percentuale notevole dei fondi venisse assegnata alle aziende meridionali. Ora il nostro emendamento vuole andare incontro a questa esigenza. Del resto per le aziende di Stato c'è già una norma precisa (articolo 2 per la legge sulla Cassa per il Mezzogiorno). Quindi io non aggiungo altro in proposito, poiché

l'onorevole Ministro Colombo conosce quanto me e meglio di me le condizioni che esistono nell'Italia meridionale e le esigenze di queste aziende commerciali, per cui credo vorrà tenerle in considerazione.

ORIGLIA. Vorrei dire all'onorevole Raffaelli, il quale si è riferito al credito a medio termine per le imprese artigiane, che la sua affermazione, se permette il termine, è un po' avventata. E lo spiego. Io lavoro con imprese artigiane del nord; sono presidente di un'associazione che lavora con imprese artigiane di falegnameria, e ho dovuto riscontrare, nei parecchi anni di applicazione di questa legge di credito a medio termine, che se è vero che vi è molta burocrazia nell'espletamento delle pratiche, effettivamente molte delle nostre aziende artigiane (mi riferisco soprattutto alla Lombardia, al Veneto, ecc.), hanno potuto ottenere questi crediti, che naturalmente sono serviti per il pagamento dei macchinari e l'ammodernamento degli impianti. Quindi, mi pare che il riferimento non sia esatto.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Raffaelli al penultimo comma dell'articolo 9, sarei molto contento se si potesse arrivare a dare 3 miliardi invece di 300 milioni. Però questo porterebbe intanto ad un rinvio dell'approvazione della legge: legge che noi auspichiamo da moltissimi anni e che siamo riusciti finalmente a portare quasi in porto. Gli emendamenti, invece, ci porterebbero alle calende greche e noi abbiamo bisogno di far presto. Come l'hanno ottenuto le industrie e le piccole industrie, così anche i commercianti hanno diritto al credito a medio termine. Vorrei quindi pregare l'onorevole Raffaelli di non insistere su questo emendamento, di accettare la legge così com'è, perché di questa legge noi abbiamo bisogno. Se si intanto pregherei gli onorevoli colleghi, a nome dei commercianti italiani, di approvare la legge così come è stata approvata dal Senato.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole relatore se ha osservazioni da fare in merito all'articolo 9 ed agli emendamenti ad esso presentati.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Mi rimetto alle dichiarazioni dell'onorevole Ministro.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Per quanto riguarda l'aumento del finanziamento, sottopongo alla Commissione due considerazioni. La prima è che quando abbiamo impostato la legge abbiamo trovato molte perplessità anche nello stesso

ambito della pubblica amministrazione, perché altra cosa è fare il credito a medio termine per le industrie piccole e grandi, e quindi anche per l'artigianato dove c'è in ogni caso un minimo di consistenza, ed altra cosa è fare il credito alle aziende commerciali, dove c'è una polverizzazione considerevole, e dove c'è soprattutto una notevole improvvisazione, specialmente per le trasformazioni che stanno avvenendo in questo periodo con spostamenti dalla agricoltura alla città di gente che appena arrivata cerca di avere una licenza e subito si improvvisa commerciante.

Abbiamo deciso dunque di finanziare le aziende commerciali, ma di lasciare per il momento la cosa allo stato sperimentale. Se il meccanismo si avvia bene, con tutte le garanzie, successivamente noi ne amplieremo la portata. L'altra considerazione che vorrei sottoporre è che anche se noi volessimo in questo momento modificare lo stanziamento, in primo luogo non saremmo in grado di rispondere qui per quanto riguarda il problema di copertura, e dovremmo interpellare il Ministero del Tesoro, la Ragioneria generale dello Stato, la Commissione Bilancio: in secondo luogo dovremmo ritornare al Senato e si ritarderebbe ancora più l'approvazione della legge. C'è da trovare la copertura, e non siamo in grado di trovarla *sic et simpliciter*. In questo momento devo dichiarare a nome del Governo che non siamo in grado di trovare una copertura maggiore. Sono questi, invece, dei meccanismi che è bene mettere in movimento subito, perché poi a finanziarli ulteriormente si fa sempre presto.

Mi ricordo a questo proposito del credito artigiano: si sono avute una serie di leggi, che hanno creato dei finanziamenti, ed attualmente ce n'è ancora una in corso. Si fa presto a fare una legge finanziaria, quando è approvata la legge che organizza il sistema per la erogazione di questi crediti: ecco quel che voglio dire.

Quindi sotto un certo profilo sono grato ai colleghi che hanno sollevato questo problema, perché indubbiamente essi prospettano la necessità di provvedere quanto prima ad ulteriori erogazioni. E credo che questo incitamento vale per quanto riguarda il Governo, e mi auguro in particolare valga per quanto riguarda l'Amministrazione finanziaria. Però vorrei pregarli di non porre il problema in questa sede e di dar credito alle assicurazioni che io ho dato.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Musto, io gli sono grato di aver sollevato il problema. Anche qui la norma po-

difficoltà però dell'ulteriore rinnovato esame da parte del Senato. Se invece l'onorevole Musto, sempre naturalmente con l'accordo della Commissione, ha la compiacenza di trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno, dichiaro qui non solo di accettare l'ordine del giorno, ma di accettarlo in modo impegnativo, non come raccomandazione, ripeto, ma in modo impegnativo.

MUSTO. Sono d'accordo nel trasformare il mio emendamento in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Naturalmente, nel caso che si approvi la presa in considerazione dell'emendamento, bisogna sospendere la discussione e rimandare l'emendamento stesso alla Commissione Bilancio. Questo non avverrà, se invece è respinto l'emendamento.

Pongo in votazione il primo emendamento Raffaelli.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento, subordinato, Raffaelli:

(*Non è approvato*).

L'emendamento Musto è trasformato in ordine del giorno, e quindi viene ritirato come emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 9.

(*È approvato*).

RAFFAELLI. Vi è il mio emendamento, rimasto accantonato, che riguardava l'articolo 1.

PRESIDENTE. Questo emendamento dovrebbe essere trasformato, come d'accordo, in un articolo 10, che deve essere sistemato in sede di coordinamento, perché abbiamo approvato con l'articolo 1 solo l'intervento della sezione speciale per il credito alle piccole e medie industrie presso la Banca nazionale del lavoro. Quindi l'emendamento suonerebbe: « Le operazioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge posson essere effettuate anche dalla sezione di credito della cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Vorrei dire qualche cosa, e precisamente vorrei chiedere all'onorevole Raffaelli se gli preme il finanziamento delle cooperative, o se gli preme invece che le operazioni le finanzia quest'organo, cioè la sezione di credito della cooperazione della Banca nazionale del lavoro.

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (FIN. E TES. — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1960

RAFFAELLI. Nei termini più semplici, a me interessa che non sia esclusa la sezione speciale per il credito alla cooperazione.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Allora, per quanto riguarda i finanziamenti alle cooperative, in quanto aziende commerciali esse sono ammesse a pieno diritto ad utilizzare questa legge, quindi possono fare le operazioni con tutti gli istituti che sono citati in questa legge. Non vi è una esplicita menzione della sezione di credito per la cooperazione della Banca nazionale del lavoro, e quindi questa sezione si dovrebbe ritenere esclusa. Se si vuole la si può aggiungere nella legge.

Io non ho difficoltà a dare anche alla sezione di credito per la cooperazione la possibilità di fare questa operazione.

PRESIDENTE. Questa sezione di credito è nata per favorire la cooperazione.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Sì, ma bisogna ricordare tutto a tale proposito. Noi abbiamo dato a questa sezione anche la possibilità di fare il credito a medio termine agevolato per le piccole e medie industrie; quindi sarebbe giusto che la dessimo anche per il commercio. Il problema è di sapere se dobbiamo farlo in questo momento, oppure no. Se l'onorevole Raffaelli ad esempio presenta una leggina di iniziativa parlamentare per la modifica dell'articolo, dichiaro fin da questo momento che il Governo accetta di estendere la possibilità di fare operazioni anche a questa sezione.

Questo risolve il problema, è intanto in tal modo non fermiamo la legge e non andiamo al Senato.

FARALLI. Si potrebbe presentare un ordine del giorno che interpreti questo pensiero.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Siccome non ho difficoltà nel merito, potrei accettare anche l'ordine del giorno. Però ho qualche dubbio che l'ordine del giorno ci consenta effettivamente di fare delle operazioni con questa sezione, perché per autorizzare degli istituti a fare delle operazioni è necessaria la norma di legge. Altrimenti potrebbero esserci contestate successivamente queste operazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Failla, se lei accetta, potremmo concludere su questa proposta del Ministro.

RAFFAELLI. La questione sostanziale è quella appunto che l'onorevole Ministro ha colto, e cioè di non escludere la sezione specializzata, istituita particolarmente per il fi-

nanziamento delle attività cooperative, da questi finanziamenti a medio termine.

Io prendo atto volentieri del fatto che non vi è opposizione da parte del Ministro dell'industria. Vi potrebbe essere da parte del Ministro del Tesoro, alto sorvegliante degli istituti bancari...

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non è affatto vero!

RAFFAELLI. Ma il Ministro Colombo parla a nome del Governo, e io ne prendo atto. Non ho difficoltà a presentare una proposta di iniziativa parlamentare per risolvere questa questione, ritirando l'emendamento. Ritengo però opportuno che di questo avviso ora espresso dal Governo, e voglio sperare anche dalla Commissione, si abbia traccia nei nostri lavori, di modo che la legge che senz'altro mi faccio carico di presentare possa trovare l'accoglimento che qui viene auspicato. Anzi mi domando, proprio per sottolineare questo impegno, se non si possa trasformare quella proposta di emendamento in un ordine del giorno della Commissione, e non di un singolo proponente, che impegni il Governo, una volta presentata questa proposta di legge, ad accoglierla nello spirito della legge che stiamo elaborando sul medio credito al commercio.

PRESIDENTE. Rimane dunque questo articolo aggiuntivo dell'onorevole Raffaelli, che inizialmente doveva essere un emendamento all'articolo 1. Potremmo trasformarlo allora in un ordine del giorno che dica: « La Commissione Finanze e tesoro e la Commissione Industria riunite per la discussione del disegno di legge n. 1997 per il finanziamento a medio termine per il commercio... ».

ANDERLINI. Scusi se la interrompo, signor Presidente, ma formalmente non siamo a posto. Il Ministro ha dichiarato che solo una legge può modificare lo stato attuale, e si è impegnato a nome del Governo a facilitare al massimo una proposta di iniziativa parlamentare che l'onorevole Raffaelli potrebbe avanzare, e per la quale sono a disposizione anche le nostre firme.

A mio giudizio non si può stabilire con un ordine del giorno che la Commissione approverà la legge quando sarà presentata. Vi è solo una cosa da fare: e cioè che i capigruppo democratici cristiani delle due Commissioni, o il Presidente stesso in loro vece dichiarino ufficialmente e pubblicamente che sarà fatto quanto è necessario per arrivare alla più rapida approvazione di questo provvedimento di legge ormai unanimemente accettato da tutti i membri della Commissione.

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (FIN. E TES. — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1960

Di fronte a una dichiarazione del genere, messa a verbale, potremmo essere soddisfatti. Il Governo da parte sua è d'accordo.

PRESIDENTE. Devo ricordare che gli ordini del giorno sono diretti al Governo. La posizione di questa discussione è la seguente: l'onorevole Ministro ha detto che il Governo non ha nulla in contrario a dare il suo assenso a una proposta di iniziativa parlamentare con la quale si intenda facultizzare anche la sezione di credito per la cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro ad effettuare le operazioni oggi approvate per quanto riguarda la sezione di credito della stessa Banca. È chiaro che la Commissione o il proponente può invitare il Governo a fare qualche cosa, in questo caso a predisporre esso un disegno di legge da presentare alla Commissione. Se il signor Ministro dice che ci penserà il Governo con un suo disegno di legge, ad affrontare il problema, niente in contrario. Viceversa, facendo fede il testo stenografico con tutto quanto qui è stato detto, e il testo stenografico essendo documento parlamentare, e come tale impegnando l'onestà di chi parla su quello che ha detto, non vi è dubbio che, anche senza l'ordine del giorno, rimane chiaro che ella, onorevole Raffaelli prende l'iniziativa di presentare questo provvedimento di estensione, ha già adesso l'assicurazione che il Governo e la maggioranza, che non si oppone, daranno il loro assenso a quel provvedimento.

ANDERLINI. Il Governo e la maggioranza non sono la stessa cosa. Vorrei chiedere che un collega della maggioranza facesse una dichiarazione nel senso di essere disposto a facilitare anche lui, magari con la stessa firma, l'accordo.

PRESIDENTE. Io non so se come relatore per la Commissione Finanze e tesoro posso dire che mi associo alle considerazioni del Governo in merito alla possibilità di estendere l'autorizzazione a praticare questo credito anche alla sezione della cooperazione di cui abbiamo discusso.

ANDERLINI. In questo caso io e i miei colleghi ci dichiariamo più che soddisfatti.

PRESIDENTE. Si tratta ora di procedere alla votazione dell'ordine del giorno Musto ed altri. Poiché si tratta di un emendamento trasformato in un ordine del giorno, ripetendo la formulazione iniziale consueta, esso suona: « Le Commissioni VI e XII riunite in sede legislativa, per l'esame... » ecc., « ...invitano il Governo a voler riservare il 40 per cento della somma annualmente stanziata per il fi-

nanziamento della legge stessa, alle piccole e medie imprese operanti nel territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 ».

ANDERLINI. Prima di passare alla votazione dell'ordine del giorno Musto ed altri sarà bene tener presente che sono stati presentati anche altri ordini del giorno. Da parte mia, se mi è concesso, vorrei fare una dichiarazione conclusiva, anche a nome del mio Gruppo, dichiarazione che sia altresì un'illustrazione, rapidissima, dell'ordine del giorno da noi stessi presentato e di quelli presentati da colleghi di altri gruppi politici anche con la nostra firma.

Per quanto riguarda la posizione del nostro Gruppo di fronte alla discussione del provvedimento in esame debbo dichiarare: ci siamo trovati qui in una situazione difficile!

Di fronte ad una legge che ci arriva dal Senato, largamente imperfetta, siamo stati costretti a discutere nel giro di due o tre brevissime sedute, in condizioni certamente non ideali per poter procedere all'approfondimento delle singole questioni ed all'analisi dei numerosi problemi che sono venuti sul tappeto. Noi, di proposito, non abbiamo presentato emendamenti alla legge, anche se avremmo avuto in animo di presentarne diversi! E, questo, proprio per non creare difficoltà e per non determinare l'ulteriore rinvio della legge stessa al Senato. È chiaro però che questo non ci esime dal sottolineare quelle che sono le critiche che ancor oggi continuiamo a fare alla legge. E, se lo facciamo in questa sede, è per provocare una risposta da parte dell'onorevole Ministro a conclusione del dibattito, che possa servire a chiarire almeno alcuni aspetti delle questioni più importanti, la prima delle quali riguardante le garanzie, articolo 6 o 7.

Il professore Giordano Dell'Amore, a nome dell'associazione da lui presieduta, ha proposto, com'è noto, che laddove si parla della garanzia da richiedere alle aziende commerciali che domandano il credito, si parli anche di attrezzature e scorte. Perché, quando si fa riferimento ad una azienda commerciale e parliamo di impianti non so fino a che punto ciò implichi certe attrezzature tipiche proprio di aziende commerciali. D'altra parte capisco che non possiamo includere fra gli elementi di garanzia le scorte, cose alquanto aleatorie. E però l'onorevole Ministro dovrebbe precisarci nella sua risposta se la parola impianti è comprensiva delle attrezzature commerciali, oppure se si deve intendere in senso ristretto, dato che in quel caso ci si limiterebbe considerevolmente.

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (FIN. E TES. — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1960

Potrebbe sembrare, questa, una dissertazione filologica, ma non lo è. Si deve stabilire se la legge opererà in condizioni tali da agevolare solo certe operazioni riservate ai grossi o se funzionerà anche per le piccole e medie aziende. Se escludiamo quelle che genericamente chiamiamo attrezzature, è chiaro che escludiamo un certo numero di aziende piccole, o piccolissime addirittura; il che sarebbe contro le stesse finalità fondamentali della legge.

La seconda questione è quella relativa alle cooperative. Sta bene che l'onorevole Ministro assicuri la parità di condizioni con tutte le altre aziende commerciali. Ma, sarebbe bene che nella legge le cooperative fossero richiamate in maniera precisa, se è vero, come è vero, che nella Costituzione si prevede una certa tutela di esse da parte dello Stato e un certo aiuto da parte degli organi governativi. Ecco perché la proposta Raffaelli ci trova non solo consenzienti, ma disposti altresì ad appoggiarla fino in fondo.

Un terzo aspetto che ci preoccupa, circa questa legge, è la complessa trafila burocratica necessaria per accedere sia al medio credito agevolato che a quello semplice.

Rendiamoci conto che una piccola azienda commerciale nel meridione d'Italia e nel centro-meridione opera e vive in condizioni del tutto particolari e che solo in un caso su mille un'azienda riuscirà a mettersi a posto con tutte le pratiche e le richieste che vengono dagli organismi ministeriali, per garanzie, verifiche e così via.

BIMA. Se uno fa il commerciante queste cose le deve pur conoscere!

ANDERLINI. Chi conosce il centro-meridione sa bene che le medie e piccole imprese commerciali di queste nostre regioni non sono assolutamente in condizioni di far fronte a a queste esigenze che magari, a voi del nord, possono anche sembrare facilmente affrontabili. Il piccolo commerciante di un paesetto di cinque o diecimila abitanti del centro-meridione non ha materialmente la possibilità di accedere al medio credito semplice o agevolato che noi qui stabiliamo. Se non vi saranno iniziative migliori, capaci di facilitare in qualche modo l'*iter* burocratico delle pratiche, molto probabilmente noi dovremo dire che il centro-meridione « non ha richiesto il credito »! Perché oggi, in Italia, siamo a questo punto: facciamo « reclame » ai detersivi per miliardi, ma, all'artigianato, al piccolo commercio nessuna « reclame » è possibile fare di quelle disposizioni che pure interessano da vicino queste categorie.

In Umbria per orientare i piccoli operatori economici della regione nella selva delle disposizioni di legge che esistono, abbiamo dovuto fare addirittura una « guida »; abbiamo fatto stampare cioè una pubblicazione di circa duecento pagine per sollecitare in qualche modo gli operatori economici a rendersi conto della realtà legislativa in cui essi operano. E vi assicuro che questo non è facile.

Se credete che basti fissare qui a Montecitorio una disposizione di legge perché essa diventi operante in tutta Italia siete fuori della realtà italiana. Del resto, lo stesso signor Ministro qui presente, quando ha parlato di alcune difficoltà che vengono dai settori della pubblica amministrazione nei confronti di questa legge, a che cosa intendeva alludere se non a queste difficoltà?

Ecco perché noi vorremmo che il signor Ministro nella sua conclusione ci dicesse una parola precisa, ci desse anche assicurazioni in questo senso: che l'*iter* burocratico delle pratiche sarà snellito al massimo e si terrà particolarmente conto delle difficoltà che le piccole e medie aziende commerciali dell'Italia centro-meridionale incontrano nell'accesso al medio credito, facilitato o non facilitato che sia.

Quarto punto di critica che noi facciamo, e che poi è il più impegnativo, quello relativo ai 300 milioni di stanziamento. Veramente, questa, è una legge-pilota che facciamo soltanto per creare una struttura legislativa. Infatti, noi al riguardo non ci facciamo illusioni. Poco fa, parlando fra di noi, si diceva che, probabilmente, le aziende che potranno usufruire del credito agevolato saranno grosso modo dalle quattro alle cinquemila. Ora, voi capite che ciò, in un paese come il nostro, significa un'infinitesima percentuale sull'insieme delle aziende commerciali esistenti. E se poi avverrà, come è probabile avvenga, che abbiano accesso a queste forme di credito facilitato i più grossi, è chiaro che la cifra si riduce ulteriormente, che i piccoli rimarranno esclusi ancora una volta e che da quattromila il numero dei beneficiati scenderà al disotto dei mille.

Ecco perché noi abbiamo presentato alcuni ordini del giorno. Il primo dei quali invita il Governo a ricercare sin d'ora adeguati mezzi onde assicurare una più concreta applicazione della legge nel prossimo futuro. E ci pare di aver capito che il Governo accetta questo ordine del giorno che peraltro reca le firme dell'onorevole Presidente della Commissione Industria e commercio e di altri onore-

voli colleghi di parte governativa. Il secondo ordine del giorno, invece, riprende il tema sollevato dall'emendamento proposto dall'onorevole Musto e poi trasformato anch'esso in ordine del giorno. Noi vorremmo fissare questo principio: che il Governo, in sede di applicazione della legge, dia le appropriate disposizioni affinché siano approvate con priorità le operazioni riguardanti le piccole aziende, in particolare nel centro-meridione. Prego gli onorevoli colleghi di non adontarsi per questa allocuzione che può loro sembrar nuova. Si parla, se permettete, di « centro-meridione », alle cui aziende dovrà essere riservato almeno il 60 per cento dello stanziamento complessivo. Di solito, lo so, avviene esattamente il contrario, si chiede il 60 per cento per il centro-nord e il 40 per cento per il sud. Qui, invece, si spostano i termini e si dice: 60 per cento per il centro-meridione, 40 per cento per il resto. Il che riflette, poi, le proporzioni reali. L'Italia centrale partecipa alla formazione del reddito generale per circa il venti per cento. Se si accorda il 40 per il meridione, non si capisce perché per il « centro-meridione » non debba essere il 60 per cento !

DE' COCCI. Io ed i colleghi del gruppo parlamentare democristiano abbiamo sempre auspicato l'approvazione più sollecita possibile di questa legge perché essa costituisce una prova di buona volontà, in particolare del Parlamento, nei riguardi del piccolo commercio. Si tratta di una delle categorie nazionali più disagiate, le quali fino ad oggi hanno avuto ben pochi benefici e nemmeno quel tipo di benefici che hanno avuto altre categorie di imprenditori autonomi, come i coltivatori diretti, gli artigiani, e così via. Fino ad oggi il commercio, piccolo e medio, è rimasto escluso in particolare dai finanziamenti e medio termine e quindi, di fronte alla necessità di un adeguamento all'attuale situazione economica, i commercianti hanno dovuto far ricorso, a costo di gravi sacrifici, esclusivamente alle proprie risorse finanziarie e creditizie. Quindi, la svolta importante che questo disegno di legge segna nel nostro sistema legislativo è che da oggi il commercio, piccolo e medio, è ammesso al credito a medio termine. Mi pare che questo sia il punto di gran lunga più saliente di questa legge: il diritto di accedere al credito a medio termine.

In particolare, poi, la legge prevede l'ammissione al finanziamento agevolato, con il concorso dello Stato, come è stabilito nell'apposito articolo. Questo è quello che conta essenzialmente nella valutazione che dobbiamo

fare di questo provvedimento. Naturalmente esso è ben lungi dall'essere perfetto e dal prevedere una copertura adeguata o massiccia che ci lasci tranquilli per tutto il futuro.

Su questo sono d'accordo con le osservazioni che sono state fatte dai colleghi. E però gli ordini del giorno di cui mi sono fatto promotore e che hanno ottenuto la firma di numerosi colleghi di tutte le parti politiche ci danno la miglior garanzia che verrà data la precedenza ai piccoli operatori e che verranno tenuti presenti in particolare gli operatori del centro-sud. Pregherei, a questo riguardo, l'onorevole Togni di non formalizzarsi. Fino ad oggi si disponeva di solito, nelle leggi, una riserva sul 40 per cento per il sud. L'onorevole Anderlini ha proposto il 60 per cento per il centro e per il sud. Credo che la proporzione precedente non venga ampliata; forse, sempre cento per il solo sud che sino ad oggi è a tutti parso normale.

Mi pare importante anche quell'ordine del giorno, soprattutto, che invita il Governo a predisporre fin da ora l'ulteriore finanziamento per assicurare la più continua ed estesa applicazione della legge.

Per quanto riguarda la cooperazione, sono d'accordo che essa deve essere ammessa ai finanziamenti e che è da auspicare l'emanazione di norme di legge che prevedano una migliore sistemazione dell'apposita sezione di credito della cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro.

Infine, auspico che la procedura sia resa quanto più possibile sollecita e svelta, anche per quanto riguarda, nei limiti dell'attuale sistema creditizio, le garanzie.

In particolare ritengo che l'esperienza acquisita nel settore industriale — e, qui, abbiamo più volte udite, in sede di Commissione Industria e commercio, le assicurazioni dell'onorevole Ministro in proposito — potrà assicurare il migliore funzionamento della legge, soprattutto circa gli elenchi, lasciando una certa autonomia agli istituti creditizi, e così via. Pregherei anche l'onorevole Ministro, a questo riguardo, di voler seguire da vicino la questione della registrazione da parte della Corte dei conti, perché non crei intralci.

Concludendo, ritengo che veniamo oggi incontro con questa legge ad un'aspirazione della benemerita categoria commerciale e con un provvedimento che costituisce un beneficio per l'intera economia nazionale. Perché, infatti, non ci dobbiamo nascondere che questa solidarietà di cui viene a fruire questa particolare categoria andrà in pratica a bene-

ficio anche di aziende industriali, piccole o medie, specializzate nella fornitura di attrezzature alle aziende commerciali.

RAFFAELLI. Signor Presidente e onorevoli colleghi, a nome del Gruppo comunista desidero svolgere una breve dichiarazione di voto sull'atteggiamento che assumeremo in merito a questa iniziativa legislativa. I problemi del commercio italiano, specialmente per la maggioranza stragrande delle piccole imprese commerciali a carattere familiare, che rappresentano oltre l'80 per cento del milione e più delle aziende esistenti, sono molti, sono urgenti e sono annosi. Vanno dalla situazione localizia (complicata dall'imminente sblocco dei fitti, dal problema veramente sentito della tutela dell'avviamento commerciale) a quello dell'assistenza mutualistica, ai problema fiscali complessi e vasti come quello di attenuare la pesante imposizione indiretta che si abbatte sulla attività mercantile. Basti pensare che mille miliardi di imposte sui consumi colpiscono i prodotti agricoli passati dalla produzione al consumo, che costituiscono circa un terzo del loro valore. Basti pensare al problema dell'imposta generale sull'entrata che colpisce a cascate multiple quasi tutti i beni soggetti all'attività mercantile. Il Governo e la democrazia cristiana di fronte a questi problemi non hanno né sensibilità per la loro importanza, né sensibilità per la loro urgenza. Quando si è trattato di esaminare una rivendicazione, onorevole collega Origlia, sentita dai commercianti italiani i quali si sono battuti per ottenere l'abolizione dell'imposta generale sull'entrata in abbonamento, nonostante una lotta di anni, il Governo e la maggioranza che lo sostiene hanno invece deliberato non l'abolizione pura e semplice, che era ciò che chiedevano e che era necessario anche tenuto conto dell'ingigantimento del gettito dell'imposta generale sull'entrata, ma l'abolizione dell'imposta dell'1 per cento in abbonamento, caricando una maggiore aliquota dello 0,30 per cento sui passaggi precedenti, ciò che in pratica si è tradotto in un aggravamento del peso fiscale sulle attività mercantili. Uno dei problemi maggiormente sentiti dal commercio italiano è quello di poter accedere al credito a medio termine ed a tasso agevolato per un necessario e urgente rinnovo di attrezzature, di impianti, per rifornimento di scorte, per l'ammodernamento, in una parola, come si dice, della rete distributiva. Questa esigenza implica un problema di politica economica, di distribuzione del risparmio, di un investimento serio e sostanziale, una vera e pro-

pria riforma che si traduca in un intervento creditizio a tasso agevolato e con una procedura accessibile, per non meno di cento miliardi. Mi dispiace di dire all'onorevole De' Cocci che quello che ha detto per questa legge, lo avrebbe detto egualmente anche se invece di 300 milioni ne fossero stati stanziati 50 o 10, perché in materia di credito al commercio come in materia di finanza locale che ora stiamo discutendo in Aula, voi ci presentate una serie di belle intenzioni e di propositi, ma poi approvate delle leggi che non risolvono, anzi spesso aggravano la situazione in cui si trovano i commercianti. Questa legge l'avete presentata un anno fa. Sono nove mesi che è stata trasmessa alla Camera, ed è diventata urgente soprattutto a partire da questa mattina!

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Lei è un po' ingiusto rispetto alla vera natura dei fatti.

ORIGLIA. È un anno che proprio noi facciamo pressioni per sollecitare questo provvedimento.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È il Presidente della Camera che ha a lungo esitato sulla competenza della Commissione al riguardo. E la Presidenza della Camera è un organo neutro e imparziale.

RAFFAELLI. È il Governo e la democrazia cristiana che hanno ritardato la discussione di questa legge; che ritardano la discussione di altre, quella sulle aree fabbricabili è 3 anni che la state sabotando.

Comunque il provvedimento è diventato urgente solo nove o dieci mesi dopo la sua presentazione, anzi di così grande urgenza che lo si è dovuto discutere in due sole sedute, delle quali la prima durata brevissimo tempo perché concomitante con l'impegno di quasi tutti i colleghi di questa Commissione in Assemblea, sicché praticamente si può dire che la discussione si riduce a una sola seduta, quella odierna. Noi abbiamo presentato degli emendamenti limitati al minimo che si potesse chiedere in nome degli interessi e delle richieste dei commercianti e dell'interesse dell'economia italiana nel campo della rete distributiva, che avrebbero consentito un miglioramento apprezzabile. Di fronte a questo ci ponete davanti il pericolo del ritardo. Voi allora avete il ritardo come sistema del vostro lavoro. Anche discutendosi la legge sulla finanza locale, gli emendamenti che fossero approvati fra poco nell'Aula porterebbero secondo voi un ritardo incalcolabile, nemmeno prevedibile nell'approvazione di quel provvedimento. Se voi volete, in

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (FIN. E TES. — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1960

questa legge ed altre leggi urgenti siano subito approvate, cessate di fare l'ostruzionismo e consentite un corso più rapido alla loro discussione.

Del resto la Camera ha dato prova ieri, e il Senato darà prova domani, della rapidità con cui si può approvare una legge, con l'approvazione della riforma elettorale per le elezioni provinciali che viene approvata nel corso di una settimana in ambedue le Camere, ma ciò accade solo perché è cessata la vostra coriacea opposizione ad accettare un sistema basato sulla proporzionale. Quindi è assurdo che ogni nostro emendamento invece di eccitare la responsabilità vostra di una scelta politica, rappresenti per voi soltanto la spauracchio di un ritardo che, ci avete insegnato, potrebbe anche essere di otto mesi, come è accaduto per questa legge. Ritornando sul merito di essa dobbiamo chiarare che la sua sostanza sfiora, e non risolve i problemi posti dal commercio italiano. Il collega Anderlini ci diceva che, ad essere benevoli, consentirà di fare quattro o cinquemila operazioni in sette anni, ma a non essere benevoli, si potrebbe dire che siccome le quattro o cinquemila operazioni hanno per base un finanziamento di due milioni, potrebbero essere fatte, invece, 500 operazioni aventi per base dieci o quindici milioni. E in tal caso la scelta sarebbe ancora peggiore, perché sarebbe una erogazione fatta al grosso commercio, con esclusione del piccolo commercio, che è quello che più ha esigenza di accedere al credito agevolato. In riferimento al credito agevolato, perciò, questa legge non è nemmeno l'inizio di cui avete parlato e può essere definita quasi una beffa rispetto alle reali esigenze del settore.

Altro discorso può essere fatto ove si consideri che tuttavia la legge apre, almeno teoricamente, le porte del sistema bancario italiano al medio credito per il commercio. Questo dal punto di vista teorico è certo un passo avanti che noi abbiamo sollecitato ripetutamente discutendosi dei bilanci finanziari e delle leggi relative a questa materia. Ma non è tutto. Una legge è un atto politico, che può essere anche uno strumento puramente formale se non cambiano le linee direttrici della politica creditizia del nostro paese, se non vengono rimosse le ipoteche dei monopoli su tutto il risparmio nazionale. Quando il sistema bancario italiano opererà anche a medio termine al commercio, a chi si rivolgerà questo vantaggio? Al piccolo bottegaio, alla miriade dei piccoli esercenti disseminati nelle campagne e nelle città,

che sono la maggioranza, e che hanno urgente bisogno di credito? O non sarà facile prevedere che sarà appannaggio sicuro dei pochi grandi commercianti che ne hanno meno bisogno, ma che prenderanno egualmente questo vantaggio del credito a tasso agevolato per meglio sviluppare la loro attività, acuendo così il contrasto fra le grandi e piccole aziende, pressate queste ultime da un peso tributario in aumento, ed oppresse dal capitale finanziario non solo nella fase della distribuzione, attraverso prezzi imposti, merci preconfezionate, prodotti fortemente reclamizzati senza possibilità di controlli, ma anche in forma diretta con l'apertura assurda di grandi magazzini e di supermercati in zone popolate da operatori commerciali, in rapporto così frazionato che vi è, in media, una licenza di commercio in Italia ogni 50 abitanti con punte di 1 licenza ogni 36 abitanti come nella città di Siena?

Nel solo settore alimentare al 31 dicembre 1958 vi era in Italia una licenza ogni 125 abitanti; ma nel biennio 1956-58 l'incremento è stato di una nuova licenza ogni 12 abitanti!

Per il 95 per cento si tratta di piccole aziende a conduzione familiare.

Di fronte ad una così insufficiente portata di questa legge, e avendo la maggioranza respinto ogni nostro emendamento per migliorarla, noi ci asteniamo dal voto perché ci proponiamo di presentare una proposta di legge idonea e veramente rispondente alle esigenze del commercio italiano. E ci impegniamo a non dar tregua al Governo e alla sua maggioranza riproponendo l'esame e la soluzione di questo e altri problemi che assillano la rete distributiva italiana, i suoi operatori, i commercianti italiani tutti. Le esigenze del commercio italiano sono vive, dicevo, e certamente per questa materia del credito le aspettative del settore andranno deluse, come sono andate deluse altre volte allorché si sono scontrate con la vostra politica; mentre le categorie commerciali chiedevano la abolizione dell'I.G.E. all'ultimo passaggio voi avete fatto e approvato una legge che comporta un aumento dell'imposta sull'entrata. Le reali attese dei commercianti saranno deluse; e vogliamo essere noi a prendere in mano le loro rivendicazioni e le loro esigenze per imporle al Governo e alla democrazia cristiana, in favore dei commercianti italiani e non già di una élite che potrà dire oggi di avere ottenuto una legge che finanzierà tre o quattro mila operazioni; in modo da poter modificare la

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (FIN. E TES. — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1960

vostra politica che si è accanita come una rovina contro gli interessi veri dei commercianti italiani negli ultimi dieci anni.

Ci asteniamo per sottolineare anche i pericoli insiti in questa legge e per sottolineare che rimane insoddisfatta l'esigenza di fare una buona legge sul credito a medio termine in favore dei commercianti italiani; ci asteniamo per protestare contro l'atteggiamento del Governo che ha il dovere non di concedere solo briciole sulle fondate esigenze di una grande categoria di piccoli operatori, esigenze che collimano con gli interessi nazionali, ma di affrontare i problemi reali del commercio e di cambiare la politica che si accanisce su di loro. Questa legge servirà soltanto ad un minimo numero di commercianti, servirà a voi, signori del Governo per andare in cerca di applausi alla « parata » della Confcommercio indetta per il 25 settembre e ciò spiega la « urgenza » dell'ultima ora. Se quelli vi applaudiranno la maggioranza dei commercianti italiani non lo farà, perché saranno stati ancora una volta delusi e ingannati da voi. Noi li abbiamo difesi, abbiamo sostenuto le loro esigenze che voi avete respinto.

La nostra astensione significa impegno di continuare a sostenere le loro rivendicazioni, a difendere i loro reali interessi, significa un impegno di lotta per cambiare la vostra politica deleteria per il passato e pericolosa per l'avvenire nei confronti del commercio e dei commercianti italiani.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, Ella ha fatto una dichiarazione di voto. Ora, noi qui ci troviamo in una situazione un po' strana. L'onorevole Anderlini aveva chiesto di poter dire qualcosa evidentemente perché pensava di parlare su un ordine del giorno. Ma con il suo intervento abbiamo anticipato le dichiarazioni di voto. Io però devo seguire la procedura normale e mettere in votazione l'ordine del giorno, presentato dall'onorevole Musto ed altri, e quindi gli altri ordini del giorno. Procediamo quindi in questo senso.

L'ordine del giorno Musto, vale a dire l'emendamento all'articolo 9 poi trasformato in ordine del giorno, risulterebbe così formulato: « Le Commissioni VI e XII riunite..., ecc. ...invitano il Governo a voler riservare alle piccole e medie imprese operanti nel territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, il 40 per cento della somma annualmente stanziata per il finanziamento della legge stessa ».

Corretto in questo modo mi pare che l'ordine del giorno possa andare.

MUSTO. Esattamente !

PRESIDENTE. Viene mantenuto lo stesso principio del 40 per cento adottato in molte altre leggi in caso contrario vi sarebbero gravi problemi.

ANDERLINI. Le tradizioni si rinnovano adeguandosi alla realtà della situazione del momento ! Il centro Italia non può più essere compreso nella formula « centro-nord ». Dovremo abituarci ad usare più spesso d'ora in poi la formula « centro-sud ». Perché, invero, il centro è molto più assimilabile al sud che non al nord !

TOGNI GIULIO BRUNO, Relatore. Io credo che dovremmo abituarci ad una formula: « le zone depresse del nostro Paese » !

ANDERLINI. E poi daremo l'incarico all'onorevole Togni di delimitare le zone « depresse » !

DE' COCCI. Lo stesso onorevole Ministro Colombo ha ufficialmente più volte detto che le aree depresse sono sparse in più parti di Italia !

PRESIDENTE. Torniamo all'esame degli ordini del giorno. L'ordine del giorno De' Cocci ed altri dice:

« Le Commissioni VI e XII riunite in sede legislativa per l'esame del disegno di legge n. 1997: « Finanziamento a medio termine al commercio » invitano il Governo, in sede di applicazione della legge, a dare le opportune disposizioni affinché siano approvate con priorità le operazioni riguardanti le piccole aziende e le cooperative ed in particolare a riservare il 40 per cento dei finanziamenti complessivi al meridione ».

FAILLA. Signor Presidente, ai fini procedurali: credo si possa arrivare alla fusione dei due ordini del giorno e la nostra parte, è d'accordo. Ma, credo che l'ordine del giorno Musto, provenendo dalla trasformazione di un emendamento in un ordine del giorno non tolleri per la considerazione che lei stesso poco fa faceva, la sua posposizione rispetto all'altro ordine del giorno. Per cui proporrei di mettere in votazione l'ordine del giorno Musto, Anderlini ed altri, che pone la questione del 40 per cento.

PRESIDENTE. Mi pare che l'ordine del giorno De' Cocci presentato stamane abbia un elemento in più, perché invita il Governo anche a disporre affinché le operazioni riguardanti le piccole aziende abbiano la priorità. Quindi, semmai, sembra a me che sia questo l'ordine del giorno che assorbe quello Musto ed altri.

RAFFAELLI. Faccio una proposta di emendamento all'ordine del giorno De' Cocci.

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (FIN. E TES. — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1960

Propongo di aggiungere alla dizione: « con preferenza alle piccole e medie aziende », la dizione: « ...e alle cooperative rette con il principio della mutualità ». Sarebbe opportuno richiamarsi il principio della mutualità, o dire: « aventi i requisiti della legge del 1947 » che disciplina e inquadra le cooperative, perché potrebbero esservi altre cooperative non provviste dei requisiti che ad esse richiede la legge del 1947.

DE MARTINO CARMINE. Semmai io credo si possa essere d'accordo con i colleghi della sinistra nel dire: alle cooperative e alle altre piccole aziende.

PRESIDENTE. Do lettura del testo dell'ordine del giorno sul quale penso sia unanime l'accordo e che qualora approvato implicitamente assorbe l'ordine del giorno Musto:

« Le Commissioni VI e XIII riunite in sede legislativa per l'esame del disegno di legge n. 1997: « Finanziamento a medio termine del commercio »,

invitano il Governo

in sede di applicazione della legge, a dare le opportune disposizioni affinché siano approvate con priorità le operazioni riguardanti le piccole aziende e le cooperative, in particolare nel Meridione, alle quali ultime dovrà essere assicurato almeno il 40 per cento dei finanziamenti complessivi ».

Tale ordine del giorno avrebbe i seguenti firmatari:

DE' COCCI, MUSTO, VACCHETTA, GRILLI GIOVANNI, INVERNIZZI, FAILLA, MONASTERIO, VALSECCHI, ANDERLINI, TOGNI GIULIO BRUNO, CASTAGNO, ORIGLIA, FARALLI, FALETRA, RAFFAELLI.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il secondo ordine del giorno che reca le firme degli onorevoli De' Cocci, Valsecchi, Anderlini, Faralli, Togni Giulio Bruno, Castagno e Origlia dice:

« Le Commissioni VI e XII riunite in sede legislativa per l'esame del disegno di legge n. 1997: « Finanziamento a medio termine al commercio »,

invitano il Governo

a ricercare fin da ora adeguati mezzi onde assicurare una più estesa applicazione della legge nel prossimo futuro ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Vi è un ultimo ordine del giorno che reca le firme degli onorevoli Musto, Vacchetta, Faletra, Raffaelli e Failla. Ne do lettura:

« Le Commissioni VI Finanze e tesoro e XII Industria, in sede di esame del disegno di legge n. 1997, impegnano il Governo a curare, in applicazione di questa legge, la pubblicazione mensile dei finanziamenti concessi alle piccole e medie aziende commerciali ».

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è contrario a questo ordine del giorno. E lo è per un motivo molto semplice. Finché mi chiedete di trovare il modo per riferire al Parlamento sull'andamento di questi finanziamenti io ritengo sia, questo un mio preciso dovere e, in sede di discussione parlamentare posso darvi tutti i dati e tutte le informazioni che volete. Ma, stabilire il principio che per la erogazione di crediti e mutui sia pure con il contributo dello Stato dobbiamo pubblicare gli elenchi, implica il turbamento di un principio, quello del segreto bancario, che è necessario continuare a conservare.

ANDERLINI. Vi è una contraddizione da parte sua, onorevole Ministro. Perché, quando in sede di Commissione Industria si discusse la legge n. 623 - incentivi alla piccola e media industria e artigianato - lei accettò un ordine del giorno impegnativo per il Governo in cui si stabiliva che il Governo avrebbe pubblicato, non mensilmente, d'accordo (e io qui chiederei in questo senso al collega onorevole Musto di modificare il suo ordine del giorno), ma comunque periodicamente, l'elenco dei finanziamenti effettuati!

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Quanto lei riferisce è accaduto in occasione dell'esame del bilancio. Voi mi avete chiesto quanto lei ricorda ed io ho detto che sarei stato a vostra disposizione in Parlamento per darvi tutti i dati relativi al credito.

A che cosa, invece, sono contrario? Che sui giornali mese per mese si pubblicino i nomi di quelli che chiedono ed ottengono il credito. Dobbiamo stare attenti ad una eventualità del genere.

Per contro, se domani mi chiamate in sede di Commissione per conoscere l'elenco di quelli che hanno chiesto ed ottenuto il finanziamento, io sono fin d'ora disposto a farlo.

E poi una cosa è la piccola e media azienda industriale e un'altra la piccola e media azienda commerciale; sono due cose diverse.

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (FIN. E TES. — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1960

FAILLA. Potremmo arrivare a questa formulazione: « ad informare annualmente il Parlamento » !

FALETRA. Mi pare che l'onorevole Ministro non faccia sulla questione alcuna concessione particolare.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Faccio il mio dovere; e questo solo io voglio fare !

FALETRA. Voglio dire che basterebbe una semplice interrogazione perché Ella mettesse a disposizione del Parlamento tutta la documentazione su ogni atto amministrativo di cui si chieda conto al capo, della pubblica amministrazione, quindi non ci vien concesso nulla di particolare.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ma quello che pone è un grosso problema !

FALETRA. No ! È semplicemente un adeguamento. Comunque, di fronte a questa dichiarazione, la necessità di trovare un modo affinché il Parlamento sia tenuto periodicamente informato mi sembra ovvia. Ripeto, basterebbe una semplice interrogazione ! Ma, credo che se tutti d'accordo si trovasse la maniera perché ogni tanto — di anno in anno magari — il Ministro ci dicesse come vanno le cose, non sarebbe male !

DOSI. Se vi è un atto riservato e circondato da cautele in ogni singola azienda, questo è l'accensione di un debito ! Ora, noi non non abbiamo interesse a far sapere a tutti qual è la situazione delle singole aziende.

FALETRA. Questa facoltà potremmo anche averla ! Se ci guardiamo attorno vediamo che l'unico paese del mondo occidentale in cui c'è il sistema bancario sempre a difesa degli interessi dei grandi industriali o grossi commercianti, è il nostro ! Gli unici che si siano opposti ad una revisione del segreto bancario siete stati voi, sotto tutti i ministri delle finanze, da Vanoni in poi ! Ora sarebbe opportuno che questo principio cominciasse almeno a cadere di fronte a quelli che sono gli interventi del pubblico danaro. Perché, io capisco che questo sistema possa ancora vigere per quanto riguarda l'amministrazione del danaro privato, ma quando c'è di mezzo il danaro dello Stato, cioè della collettività, quest'ultima ha il diritto di sapere a chi va il danaro !

TITOMANLIO VITTORIA. Non c'è per questo la Corte dei conti ?

FALETRA. Ma che c'entra la Corte dei conti qui ?

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Se può soddisfare i colleghi e

conciliare i contrasti, io posso accettare una formulazione come questa: « Le Commissioni invitano il Ministro a riferire periodicamente sulla applicazione della legge ». Applicazione della legge vuol dire quali finanziamenti sono stati fatti, in quali settori, ecc. E poi dare anche dati particolari.

ANDERLINI. Vorrei chiederle se questo suo passo indietro in relazione al sì che pronunciò nella relazione al bilancio del Ministero dell'industria accettando il mio ordine del giorno sull'argomento, significhi che lei non terrà conto che la Commissione dell'industria approvò un ordine del giorno estremamente impegnativo per la pubblicazione dei nominativi centrali e locali dei beneficiari della legge n. 623.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Per quanto riguarda il suo ordine del giorno, nei limiti in cui esso è stato accettato sarà rispettato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Musto così formulato:

« Le Commissioni VI Finanze e tesoro e XII Industria, invitano il Ministro dell'industria e del commercio a riferire periodicamente sull'applicazione della legge: " Finanziamenti a medio termine al commercio " ».

(È approvato).

DOSI. Prendo la parola per dichiarazione di voto. Sento il dovere di svolgere qualche considerazione dubitativa su taluni punti che si sono voluti accogliere negli ordini del giorno presentati ed approvati. Premetto che questa legge a mio giudizio è una legge che ha bisogno, per essere giudicata, di un lungo periodo sperimentale. È la prima volta che si applica il principio del credito a medio termine al settore commerciale, e naturalmente non tutte le aziende avranno la convenienza e l'opportunità di ricorrere al credito a medio termine. Evidentemente la grande massa dei negozianti, ai quali si è fatto riferimento, non ricorrerà mai al medio credito, perché la loro attività non presuppone operazioni di questa portata. L'indicare in ordini del giorno impegnativi i riferimenti a zone geografiche, secondo me è un doppio errore. Innanzitutto perché non sappiamo quale potrà essere da parte delle diverse regioni il loro ricorso a questa legge. Il dire che deve andare il 40 per cento al sud significa probabilmente volersi rassegnare a vedere una certa quota non utilizzata nel sud, tanto per fare una ipotesi, ed una insufficienza in altre regioni. Io non credo af-

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (FIN. E TES. — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1960

fatto che i trecento milioni siano una cifra in partenza insufficiente, quando si tenga presente che i trecento milioni rappresentano crediti per circa 15 miliardi. Vedremo i consuntivi, se saranno così abbondanti come si suppone. In secondo luogo è un errore fare riferimento a questa percentuale riferita all'industria. Il trattamento particolare che si riserva all'industria nel Sud Italia deve essere tale da stimolare anche il trasferimento di propositi e di iniziative dal nord verso il sud alla ricerca di questi particolari benefici; ma non saranno certo i crediti agevolati al commercio che indurranno il commercio del nord a trasferirsi al sud. Questo non si verificherà mai. Non è dunque una analogia che abbia una completezza e un fondamento.

Avrei inteso se si fosse ribadita in un ordine del giorno l'opportunità che nell'accoglimento di questa legge il Ministro tenesse conto delle condizioni delle piccole aziende rispetto alle medie, ed avrei capito che si fosse fatto anche riferimento, lasciando una certa latitudine negli adempimenti che sono connessi al Ministro dell'industria e commercio, alla opportunità di favorire le aziende del sud. Ma il fatto di porre delle percentuali tassative, addirittura impegnative, costituisce per me un errore che non può essere giustificato dal precedente applicato per l'industria, perché si tratta di settori completamente diversi.

Ragioni per cui a questa indicazione, che in quei termini così espliciti ed impegnativi si è voluto fare, io non mi sento di dare il mio consenso, e chiedo, sia pure con voce isolata, che ne resti traccia a verbale.

ORIGLIA. Innanzitutto ringrazio l'onorevole Ministro e i Presidenti delle due Commissioni, nonché tutti i colleghi, per aver voluto finalmente approvare questa prima legge che viene emanata a favore delle categorie commerciali. Vorrei dire che il collega Raffaelli che ha fatto la sua dichiarazione di voto per il partito comunista ha fatto un discorso di carattere elettorale.

RAFFAELLI. Voi fate le leggi di carattere elettorale!

ORIGLIA. Io vorrei dire che è vero che noi abbiamo molte rivendicazioni dei commercianti, alle quali dobbiamo dare soluzione. Ma io confido non soltanto nell'interessamento del Governo, che finalmente pare abbia compreso anche l'importanza del commercio, ma anche e soprattutto nell'interesse del Parlamento e soprattutto, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, noi abbiamo una scadenza fatale, entro dicembre, la scadenza del blocco dei fitti, in merito alla quale vi è già stato

un parere contrario al rinnovo del blocco per le categorie commerciali. Chiedo all'onorevole Ministro di ponderare bene la situazione. Alla fine di settembre a Milano avremo il licenziamento in blocco per migliaia di dipendenti commerciali.

La legge sull'avviamento commerciale attende soluzione. Vediamo un po' di assicurare almeno un po' di tranquillità alle nostre aziende, altrimenti la legge di attuazione del credito al commercio rimarrà lettera morta.

DE MARTINO CARMINE. Mi associo a quanto detto dall'onorevole Dosi, riguardo alla non opportunità di indicare percentuali fra nord e sud. Specialmente una legge come questa va applicata con criteri obiettivi. Può anche darsi che possa trovare nell'Italia meridionale anche il 100 per cento delle richieste, sempre in via di ipotesi. Perché restringere in determinati limiti l'applicazione?

E meglio raccomandare al Ministro una applicazione un po' benevola nei riguardi dell'Italia meridionale. Questo è più che sufficiente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Finanziamento a medio termine al commercio » (1997):

Presenti	59
Votanti	46
Astenuti	13
Maggioranza	30
Voti favorevoli	45
Voti contrari	1

(Le Commissioni approvano).

Hanno preso parte alla votazione:

Per la VI Commissione (Finanze e tesoro): Albertini, Angelino Paolo, Bima, Castellucci, Cengarle, Curti Aurelio, Giglia, Landi, Marotta Michele, Napolitano Francesco, Passoni, Patrini, Radi, Restivo, Russo Vincenzo, Salizzoni, Scarongella, Schiratti, Servello, Tan

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (FIN. E TES. — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1960

talo, Togni Giuseppe, Valsecchi, Zugno, Zurlini.

Per la XII Commissione (Industria): Agosta, Alessandrini, Amadeo Aldo, Anderlini, Baldi Carlo, Bertoldi, Castagno, Castellucci, Ceravolo Domenico, Colleoni, Colombo Vittorio, Dal Falco, De' Cocci, De Martino Carmine, Dosi, Faralli, Gullotti, Lombardi Ruggero, Merenda, Origlia, Titomanlio Vittoria, Togni Giulio Bruno.

Si sono astenuti:

Per la VI Commissione (Finanze e tesoro): Bigi, Coggiola, Faletra, Grilli Giovanni, Monasterio, Raffaelli, Trebbi.

Per la XII Commissione (Industria): Alberganti, Diaz Laura, Failla, Invernizzi, Musto, Vacchetta.

Sono in congedo:

Per la XII Commissione: Graziosi, Battistini Giulio e Lucifero.

La seduta termina alle 17,30.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI